

# **TI\_GERICHTE 72.2016.237 vom 26. Oktober 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2016.237](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2016.237)

FR: TI\_GERICHTE 72.2016.237 du 26 octobre 2020

IT: TI\_GERICHTE 72.2016.237 del 26 ottobre 2020

## **Regeste**

Truffa: per avere ingannato la vittima dandole false indicazioni in merito al futuro impiego del proprio denaro in investimenti. Appropriazione indebita compiuta nella veste di amministratore di fatto del patrimonio delle vittime. Infrazione alla LArm: possesso illecito di armi

## **Erwägungen**

### **E. 26**

Richiamati il VI PP IM 2 14.6.2016 a pag. 6 da riga 2 a riga 28, i doc. TPC 4 e 5 nonché le dichiarazioni dibattimentali delle parti quo alla liberazione di IM 2 dalla misura di cui all'art. 237 cpv. 1 e 2 lett. b) CPP rispettivamente la rinuncia del PP di richiedere la carcerazione di sicurezza dei due imputati (art. 229 segg. CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 da III a V R), la Corte ha ordinato lo sblocco e la restituzione a IM 2 del suo passaporto e della sua carta d'identità \_\_\_\_\_ (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 14) con contestuale revoca dell'interessata misura sostitutiva dell'arresto (art. 237 cpv. 2 lett. b CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 14.1). XIV) Indennizzo e riparazione del torto morale

### **E. 27**

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

#### **E. 27.1**

giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP);

#### **E. 27.2**

giusta l'art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo e la riparazione del torto morale (art. 429 CPP) se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.

### **E. 28**

Nonostante gli intervenuti proscioglimenti di IM 2 dalle imputazioni di truffa (art. 146 cpv. 1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1), di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.2) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.3), all'imputato non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 15) già solo perché, da una parte, correttamente non richiesto dal suo difensore d'ufficio (art. 132 CPP e VD 26.10.2020 a pag. 3) in quanto proscioglimenti di natura puramente giuridica e formale rispettivamente in forza all'art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP tenuto conto delle imputazioni di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1) e di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.2) per i quali l'imputato è stato ritenuto colpevole.

XV) Retribuzione dei difensori di ufficio

### **E. 29**

Giusta l'art. 135 cpv. 2 CPP l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi dell'art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano l'imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

### **E. 30**

Per la determinazione della retribuzione degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) si richiamano:

#### **E. 30.1**

per gli onorari l'art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) secondo cui l'onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato, negli orari di lavoro usuale (art. 5a cpv. 1 RL 178.310), sulla base di una tariffa di fr. 180.- all'ora (art. 4 cpv. 3 RL 178.310, DTF, 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2 e 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 nonché CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b). In forza alla pluriennale giurisprudenza dell'allora Giudice dell'istruzione e dell'arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell'1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze alle quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1 e 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 nonché CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d). Inoltre non vengono remunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell'assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4 e CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e);

#### **E. 30.2**

per le spese l'art. 6 cpv. 1 RL 178.310 prevede che al difensore d'ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione della pratica, fermo restando come giusta il cpv. 2 di detta norma il patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP) ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell'interesse del cliente o da questi cagionate, quali, ad esempio, quelle di trasferta.

### **E. 31**

Premesso che nessuno dei due patrocinatori d'ufficio (art. 132 CPP) ha interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di tassazione della Corte (doc. TPC 65 e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 e 5 pti. 17, 17.1, 17.2, 17.4 e 17.6) si ricorda come:

#### **E. 31.1**

l'avv. DUF 2, patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP) di IM 2 con effetto dal 18.2.2016 (AI 35), ha presentato due note professionali datate 12.12.2016 (AI 253, periodo 3.6.2016 / 12.12.2016) e 6.10.2020 (doc. TPC 55, periodo 1.6.2016 / 6.10.2020), che, tenuto conto delle relative aggiunte dibattimentali (VD 26.10.2020 a pag. 4) sono state tassate per fr. 8'289.80 e meglio fr. 4'110.- per l'onorario fino al 31.12.2017, fr. 2'865.- per l'onorario dal 1.1.2018, fr. 411.- per spese fino al 31.12.2017, fr. 286.50 per spese dal 1.1.2018, fr. 12.- per trasferte rispettivamente fr. 362.65 per l'imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) fino al 31.12.2017 e fr. 242.65 per l'IVA dal 1.1.2018 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 e 5 pti. 17 e 17.4), ritenuto che IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 8'289.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 17.5);

#### **E. 31.2**

l'avv. DUF 1, patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 con effetto dal 24.3.2016 (AI 78), ha presentato una nota professionale datata 26.10.2020 (doc. dibattimentale 1) che è stata tassata per fr. 2'579.- e meglio fr. 2'394.60 per l'onorario rispettivamente fr. 184.40 per l'IVA (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pti. 17 e 17.1), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 2'579 non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 17.3);

#### **E. 31.3**

la nota professionale dello studio legale \_\_\_\_\_ del 14.12.2016 (AI 254 e doc. TPC 53) è stata approvata per fr. 2'558.80 e meglio fr. 2'458.80 per l'onorario e fr. 100.- per spese di trasferta (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pti. 17 e 17.2) ritenuto che IM 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 2'558.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 17.3);

#### **E. 31.4**

relativamente alla tassazione del MP del 22.6.2016 (AI 183), passata in giudicato (art. 437 segg. CPP), della nota professionale del 6.6.2016 dell'avv. DUF 2 (AI 183, periodo 18.2.2016 / 31.5.2016), IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l'importo di fr. 13'217.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 18). XVI) Tassa di giustizia e spese procedurali

### **E. 32**

Visti gli interventi proscioglimenti nei confronti di IM 2 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. da 3 a 3.2) la tassa di giustizia di fr. 1'500.- senza motivazione scritta rispettivamente di fr. 2'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico dei condannati in misura di 3/6 per IM 1 e di 1/6 per IM 2 mentre il rimanente di 2/6 è a carico dello Stato, ritenuto che la quota parte di fr. 1'000.- relativa alla motivazione scritta della sentenza sarà suddivisa fra le parti che ne facessero richiesta (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 16). visti gli art.: 12, 34 segg., 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 138 n. 1, 146 cpv. 1 e 305bis n. 1 CP;

### **E. 33**

cpv. 1 lett. a LArm; 80 segg., 82 segg., 103, 135, 192, 237, 263 segg., 335 segg., 366 segg., 422 segg. e 429 / 431 CPP nonché 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1, in contumacia, è autore colpevole di: 1.1. truffa per avere a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località, nel periodo primavera 2014 / dicembre 2014, ingannato con astuzia ACPR 1 sulla natura della loro relazione e dandole false indicazioni in merito al futuro impiego del suo denaro in investimenti da definirsi anche tramite un avvocato svizzero, inducendola in tal modo, mantenendola nell'inganno, ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio, procacciando a sé o a altri un indebito profitto pari ad Euro 249'922.68; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. IM 2 è autore colpevole di: 2.1. appropriazione indebita per avere ad \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, nel periodo 13.1.2006/21.1.2016, nella sua veste di amministratore di fatto del patrimonio dei coniugi ACPR 2 e ACPR 3, ripetutamente impiegato a profitto proprio, tramite prelevamenti a contanti, valori patrimoniali di quest'ultimi in ragione di fr. 30'000.-; 2.2. infrazione alla LF sulle armi, gli accessori d'armi e le munizioni per avere, senza diritto, a \_\_\_\_\_, nel periodo 26.10.2013/12.5.2016, posseduto 1 pistola SIG \_\_\_\_\_ con caricatore, 1 pistola Glock BMW \_\_\_\_\_, 1 pistola SIG Sauer \_\_\_\_\_ con fondina, 1 pistola AMT MAC Magnum \_\_\_\_\_ con caricatore, 1 pistola SIG \_\_\_\_\_ con caricatore e fondina, 1 pistola a tamburo \_\_\_\_\_, 1 caricatore SIG di colore argento con 4 pallottole e 1 caricatore Glock nero con 6 pallottole di proprietà di terza persona; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 3. IM 2 è prosciolto dalle imputazioni di: 3.1. truffa di cui al punto 1 dell'atto d'accusa; 3.2. appropriazione indebita di cui ai punti B) 1.1 dell'atto d'accusa nonché 2, B) 1.2 e B) 2 dell'atto d'accusa limitatamente a fr. 6'366.80; 3.3. riciclaggio di denaro di cui al punto B) 1 dell'atto d'accusa. 4. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi. 5. IM 2, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 28.10.2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino rispettivamente interamente aggiuntiva a quella della sentenza 9.11.2018 della Pretura penale del Cantone Ticino, tenuto conto del lungo tempo trascorso dai fatti, è condannato alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 6. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni. 7. L'esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni. 8. In applicazione dell'art. 46 cpv. 5 CP non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 550.-

ciascuna corrispondenti a fr. 99'000.- di cui al decreto d'accusa 28.10.2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino. 9. IM 1 è condannato a versare all'accusatore privato ACPR 1, \_\_\_\_\_ Euro 250'340.- oltre interessi al 5% dal 5.3.2015 a titolo di risarcimento danni e fr. 10'692.90 per spese legali. 10. IM 2 è condannato a versare agli accusatori privati ACPR 2, \_\_\_\_\_ e ACPR 3, \_\_\_\_\_, fr. 30'500.- a titolo di risarcimento danni. 10.1 Per ogni altra loro pretesa nei confronti di IM 2 gli accusatori privati ACPR 3, \_\_\_\_\_ e ACPR 2, \_\_\_\_\_ sono rinviati al competente foro civile. 11. In applicazione dell'art. 192 cpv. 1 CPP è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori: 11.1. 1 incarto ACPR 1/IM 2/IM 1; 11.2. 1 mappetta bianca IM 1 con svariata documentazione; 11.3. 1 busta bianca chiusa con documentazione varia allegata al verbale di arresto di IM 2 del 18.2.2016; 11.4. 1 mappetta bianca con finestra trasparente IM 1 - \_\_\_\_\_; 11.5. plico documenti allegati all'atto istruttorio 24; 11.6. 1 ricevuta visita al tesoro del 3.12.2012. 12. Per il pagamento della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disbori per la retribuzione del difensore d'ufficio di IM 2 è ordinato il sequestro conservativo di fr. 2'661.15. 13. È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 2 di 1 telefono cellulare iPhone 6 bianco, IMEI \_\_\_\_\_, con scheda SIM e vetro rotto. 14. È ordinato lo sblocco e la restituzione a IM 2 del suo passaporto e della sua carta d'identità \_\_\_\_\_. 14.1. Conseguentemente la misura sostitutiva dell'arresto ex art. 237 cpv. 2 lett. b CPP di cui al verbale d'interrogatorio dell'imputato dinanzi al PP del 14.6.2016 viene revocata. 15. A IM 2 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429/431 CPP. 16. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- senza motivazione scritta rispettivamente di fr. 2'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati in misura di 3/6 per IM 1 e di 1/6 per IM 2, il rimanente di 2/6 è a carico dello Stato, ritenuto che la quota parte relativa alla motivazione scritta della sentenza, pari a fr. 1'000.-, sarà suddivisa tra le parti che la chiedessero. 17. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 17.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 del 26.10.2020 è approvata per: onorario \_\_\_\_\_ fr. 2'394.60 IVA fr. 184.40 totale \_\_\_\_\_ fr. 2'579.00 17.2. La nota professionale dello Studio legale \_\_\_\_\_ del 14.12.2016 è approvata per: onorario fino al 30.11.2016 \_\_\_\_\_ fr. 2'458.80 trasferta del 14.4.2016 fr. 100.00 totale \_\_\_\_\_ fr. 2'558.80 17.3. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 5'137.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 17.4. Le note professionali dell'avv. DUF 2 del 12.12.2016 e 6.10.2020 con le precisazioni dibattimentali sono approvate per: onorario avv. fino al 31.12.2017 fr. 4'110.00 spese fino al 31.12.2017 \_\_\_\_\_ fr. 411.00 trasferte fino al 31.12.2017 \_\_\_\_\_ fr. 12.00 IVA fino al 31.12.2017 (8%) \_\_\_\_\_ fr. 362.65 onorario avvocati dal 1.1.2018 \_\_\_\_\_ fr. 2'865.00 spese dal 1.1.2018 \_\_\_\_\_ fr. 286.50 IVA dal 1.1.2018 (7.7%) fr. 242.65 Totale \_\_\_\_\_ fr. 8'289.80 17.5. IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 8'289.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 18. Richiamata la tassazione intermedia del Ministero pubblico del 22.6.2016 della nota professionale 6.6.2016 dell'avv. DUF 2 (AI 183 Inc. MP 2015.9315), IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 13'217.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 19. IM 1 è reso attento del fatto che: 19.1. entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza contumaciale, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP); 19.2. parallelamente all'istanza di nuovo giudizio

o in sua vece, può anche interporre appello contro la presente sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale (art. 368 cpv. 1 e 371 cpv. 1 CPP) conformemente al punto 20 del presente dispositivo. 20. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese :	Tassa di giustizia	fr.	1'500.--			
Inchiesta preliminare	fr.	200.--	Spese postali, tel., affr. in blocco			
fr.	275.30	fr.	1'975.30			
=====	Distinta spese a carico di IM 1 (3/6)	Tassa di				
giustizia	fr.	750.--	Inchiesta preliminare			
fr.	100.--	Spese postali, tel., affr. in blocco	fr.	137.65	fr.	987.65
=====	Distinta spese a carico di IM 2 (1/6)	Tassa di				
giustizia	fr.	250.--	Inchiesta preliminare			
fr.	33.33	Spese postali, tel., affr. in blocco	fr.	45.88	fr.	329.21

===== Il rimanente è a carico dello Stato Intimazione a: - Comunicazione a: -  
Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500  
Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei  
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della Popolazione, ufficio  
della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Ufficio federale di Polizia,  
ufficio centrale armi, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904  
Lugano Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente

La Cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.